



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 15 luglio 2015

Prot. n. 2600/ARA OR/ml

Oggetto: PEC-Posta Elettronica Certificata.
Utilizzo esclusivo. PEC rilasciate
gratuitamente agli iscritti nell'Albo
professionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati.

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

Agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Sono pervenute allo scrivente Collegio Nazionale diverse richieste relativamente all'utilizzo delle caselle di PEC-Posta Elettronica Certificata rilasciate gratuitamente agli iscritti che ne facciano richiesta; in particolare viene chiesto se sia possibile fare un uso "non professionale" delle predette caselle.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Al riguardo si precisa quanto di seguito:

1. In base alla legge n. 2 del 28.1.2009 tutti gli iscritti negli Albi professionali devono attivare una casella PEC-Posta Elettronica Certificata, indipendentemente dall'effettivo esercizio della libera professione.
2. Allo scopo di ridurre l'impatto della nuova disposizione e di evitare oneri ulteriori agli iscritti, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è impegnato a fornire gratuitamente (*dunque sopportandone il costo*) a ciascun iscritto nell'Albo una casella PEC universale, per tutta la durata dell'iscrizione nell'Albo.
3. In seguito anche la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*ENPAIA/AGROTECNICI*) è addivenuta, a sua volta, alla medesima determinazione, fornendo una casella PEC ai propri iscritti che ne facciano richiesta.
4. Le modalità per ottenere una casella PEC gratuita sono indicate nella *home page* del sito **www.agrotecnici.it**, al link *http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm*.
5. Con nota 18 dicembre 2013, prot. n. 9089, l'Agenzia per l'Italia digitale ha disposto il divieto assoluto di riassegnare le caselle PEC che siano cessate o che si siano rese libere, per qualunque ragione; ciò per garantire l'affidabilità delle informazioni sulle PEC e l'unicità delle caselle.
6. Il MISE-Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, più recentemente ha emanato la Direttiva 27 aprile 2015 con la quale si ribadisce l'obbligo, per le imprese, di possedere un indirizzo di PEC ai fini dell'iscrizione nel Registro tenuto presso le Camere di Commercio; detto indirizzo deve essere nella **titolarità esclusiva dell'impresa**, in modo tale da garantire la validità delle comunicazioni e notificazioni, mentre le Camere di Commercio svolgeranno opportune verifiche presso l'indice INIPEC, prima di procedere all'iscrizione dell'impresa, negandola nel caso l'indirizzo PEC appartenga già ad un altro soggetto ovvero non sia più valido.
7. Diversi iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, anche alla luce della richiamata Direttiva interministeriale, hanno chiesto conoscere se sia possibile utilizzare la casella PEC rilasciata dal Collegio Nazionale anche come PEC di una impresa (*quasi sempre coincidente con la propria impresa agricola*), nella considerazione che i liberi professionisti non si devono iscrivere alla Camera di Commercio e, pertanto, per queste ultime, l'indirizzo della PEC "professionale", risulterebbe come un "nuovo indirizzo" PEC.

La risposta al quesito è **negativa**. Infatti le verifiche che le Camere di Commercio svolgono preventivamente all'iscrizione di una impresa nell'apposito Registro, non si estendono ai soli indirizzi PEC delle imprese ma bensì anche alle "PEC professionali", (*anch'esse presenti in INIPEC, sebbene in un separato elenco*) in modo tale che, se l'indirizzo PEC è già in uso ad un professionista, lo stesso indirizzo non può essere utilizzato per una impresa, anche quando il titolare è lo stesso professionista.

Ciò emerge chiaramente anche dalla lettura del punto 1.7 della Direttiva interministeriale del 27 aprile 2015, che recita:

"L'ufficio del registro delle imprese, con modalità automatizzate, verifica che l'iscrizione di un indirizzo, di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. In caso negativo, cioè, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista....."

in tutti questi casi, pertanto, è necessario aprire una seconda, autonoma casella PEC.

Dal momento che l'Albo si limita a rilasciare una sola casella PEC (*gratuita*) agli iscritti e che, non infrequentemente, questi ultimi necessitano di più caselle PEC, anche per casi diversi, si comunica che, entro breve, lo scrivente Collegio Nazionale metterà a disposizione -per gli iscritti nell'Albo- ulteriori caselle PEC (queste a pagamento, ma a costi ridotti), che potranno essere utilizzate sia per fini diversi che per le necessità della propria clientela.

Non vi sono invece, a parere dello scrivente, problemi nel caso un iscritto nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati *-non esercente l'attività professionale-* chieda la casella PEC gratuita fornita dall'Albo e la utilizzi, per la prima volta in assoluto ed esclusivamente, come PEC per la propria impresa.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)